

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BOZZELLO VEROLE, SCEVAROLLI, CIMINO,
MURATORE e SIGNORI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 1987

Modifica degli articoli 68 e 69 della legge 11 luglio 1980, n. 312,
recante nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e
militare dello Stato

ONOREVOLI SENATORI – Con il decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 31 maggio 1974 sono state dettate le norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato. In particolare con gli articoli 91 e 92 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica il legislatore ha ritenuto opportuno vietare il cumulo di impieghi e regolamentare alcuni casi di incompatibilità.

La successiva legge 11 luglio 1980, n. 312, stabilisce invece che gli enti possono stipulare con il personale docente dei conservatori di musica contratti annuali o biennali, rinnovabili, per le attività di rispettiva competenza.

All'origine di questa disposizione di deroga al principio dell'incompatibilità tra pubblico

impiego ed esercizio della libera professione vi è l'esigenza di garantire la massima permeabilità tra esperienze didattiche e produzione professionale in un campo d'insegnamento che è certamente atipico.

Le stesse motivazioni di atipicità che valgono per i docenti dei conservatori valgono evidentemente per i docenti delle accademie di belle arti: è infatti nell'interesse della scuola e dei suoi esiti professionali che i docenti di materie artistiche, siano esse musicali o visive, mantengano i contatti con la sfera della professionalità, sia per il necessario aggiornamento disciplinare, sia in vista dello sbocco professionale dell'insegnamento. In questa logica si propone perciò che gli articoli 68 e 69 della legge 11 luglio 1980 vengano modificati.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La circostanza che in sede di approvazione della proroga del termine di opzione tra attività didattica e professionale dei docenti presso gli enti lirici non sia stato possibile inserire le norme in questione, ha reso necessario predisporre un apposito disegno di legge che, per evidenti ragioni di equità e per la semplicità e non onerosità dei suoi contenuti, si auspica possa essere prontamente approvato.

Si ritiene infatti necessario ripristinare fin dall'anno scolastico venturo quelle condizioni di arricchimento professionale della docenza

delle accademie di belle arti che certamente giova ad almeno due obiettivi: l'apporto di esperienze professionali dirette al mondo della scuola e un più elevato livello qualitativo degli insegnanti. La compatibilità degli incarichi, tra l'altro, consentirà l'apporto costante al ruolo dei docenti di elementi di elevata e provata qualificazione poichè sarà possibile assicurare, in esso, la presenza di artisti più o meno affermati che diversamente sarebbero spinti ad abbandonare il mondo della scuola e l'insegnamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla legge 11 luglio 1980, n. 312, sono apportate le modificazioni di cui al presente articolo.

2. L'ultimo comma dell'articolo 68 è sostituito dal seguente:

«Le disposizioni contenute nei precedenti commi si applicano anche ai docenti delle accademie di belle arti».

3. Il settimo comma dell'articolo 69 è sostituito dal seguente:

«Gli enti possono stipulare con il personale docente dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti contratti annuali o biennali, rinnovabili per le attività di rispettiva competenza».

4. L'ultimo comma dell'articolo 69 è abrogato.